



Senato della Repubblica  
XVIII Legislatura

Fascicolo Iter  
**DDL S. 2446**

Modifiche al codice penale e al codice di procedura penale in materia di contrasto della violazione del domicilio

# Indice

1. DDL S. 2446 - XVIII Leg. ....	1
1.1. Dati generali .....	2
1.2. Testi .....	3
1.2.1. Testo DDL 2446 .....	4

## **1. DDL S. 2446 - XVIII Leg.**

# 1.1. Dati generali

---

---

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Disegni di legge  
Atto Senato n. 2446  
**XVIII Legislatura**

---

Modifiche al codice penale e al codice di procedura penale in materia di contrasto della violazione del domicilio

---

Iter

**9 giugno 2022:** assegnato (non ancora iniziato l'esame)

**Successione delle letture parlamentari**

**S.2446**

**assegnato (non ancora iniziato l'esame)**

---

Iniziativa Parlamentare

[Andrea Cangini](#) ( [FIBP-UDC](#) )

**Cofirmatari**

[Enrico Aimi](#) ( [FIBP-UDC](#) ), [Massimo Mallegni](#) ( [FIBP-UDC](#) )

Natura

ordinaria

Presentazione

Presentato in data **10 novembre 2021**; annunciato nella seduta n. 377 del 10 novembre 2021.

Classificazione TESEO

CODICE E CODIFICAZIONI , DIRITTO PENALE , DOMICILIO RESIDENZA DIMORA , REATI

**Classificazione provvisoria**

Assegnazione

Assegnato alla **[2<sup>a</sup> Commissione permanente \(Giustizia\)](#)** in sede redigente il 9 giugno 2022.

Annuncio nella seduta n. 439 del 14 giugno 2022.

Pareri delle commissioni 1<sup>a</sup> (Aff. costituzionali)

## **1.2. Testi**

## 1.2.1. Testo DDL 2446

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Senato della Repubblica XVIII LEGISLATURA

N. 2446

### DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori **CANGINI**, **AIMI** e **MALLEGNI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 10 NOVEMBRE 2021

Modifiche al codice penale e al codice di procedura penale in materia di contrasto della violazione del domicilio

Onorevoli Senatori. - Ha destato molto clamore il caso del signor Ennio Di Lalla, l'ottantaseienne romano che di ritorno da accertamenti medici ha trovato la propria abitazione occupata da due donne. Ci sono voluti 23 giorni perché l'anziano potesse rientrare in possesso del proprio appartamento. Lo ha trovato gravemente danneggiato, sporco, inagibile. « Lo faremo di nuovo », ha detto una delle due occupanti al momento dello sgombrò.

Una storia drammatica, perché drammatico è per un anziano perdere improvvisamente il possesso della propria casa, lo scricchiolio dei propri ricordi, e prendere atto di trovarsi in balia di un qualsiasi malintenzionato senza che i propri più evidenti diritti possano essere tempestivamente tutelati.

Fatti del genere vanno ben oltre il disagio arrecato a chi ne è vittima. Fatti del genere, spesso, conducono alla depressione, al crollo delle difese immunitarie, all'acuirsi di patologie pregresse. Fatti del genere non sono isolati. Da Aosta a Palermo, da Sassari a Bologna, le cronache degli ultimi anni sono piene di storie simili. Storie che quasi sempre hanno per protagonisti incolpevoli anziani, persone sole, fragili e il più delle volte malate. Il presente disegno di legge si compone di 4 articoli che modificano il codice penale e quello di procedura penale.

In particolare con l'articolo 1 si intende intervenire sulla formulazione dell'articolo 614 del codice penale, che disciplina la fattispecie delittuosa di violazione di domicilio, lasciando sostanzialmente invariata l'ipotesi base di cui al primo comma, procedibile a querela, andando però ad estendere la procedibilità d'ufficio e l'aggravio di pena - già previsti in caso di utilizzo di violenza o da persone armate - anche nel caso in cui l'agente si trattienga in detti luoghi contro l'espressa volontà dell'avente diritto, clandestinamente o con l'inganno (mediante estensione dell'aggravante speciale ad effetto speciale attualmente limitata al quarto comma).

Relativamente all'ipotesi di commissione del reato da parte di soggetto straniero, si propone l'introduzione di un comma dopo il secondo che prevede l'automatica applicazione della misura di sicurezza dell'espulsione in caso di condanna, in deroga ai limiti minimi di pena previsti dall'articolo 235, cui si rimanda invece per quanto attiene la violazione della misura (terzo comma).

I successivi articoli del presente disegno di legge intendono apportare modifiche al codice di procedura penale, prevedendo, all'articolo 2, l'inserimento del delitto di cui all'articolo 614 del codice penale tra il novero di fattispecie di cui all'articolo 347, comma 3, del codice di procedura penale, per cui la polizia giudiziaria è tenuta a dare comunicazione della notizia di reato alla procura della Repubblica competente, immediatamente, anche in forma orale, salvo poi far seguire, senza ritardo, quella scritta. L'articolo 3 interviene sulla disciplina dell'assunzione di informazioni da parte del pubblico ministero, andando ad aggiungere all'articolo 362 del codice di procedura penale (già implementato dal cosiddetto codice rosso) il comma 1-*quater*, volto a far rientrare la fattispecie aggravata di violazione di domicilio tra quelle per cui, entro tre giorni dalla notizia di reato, debba essere sentita la persona offesa o il denunciante (anche per mezzo di delega alla polizia giudiziaria) e ciò con la precisa finalità

di accertare la legittima proprietà, o la detenzione dell'immobile, e provvedere all'immediata liberazione del medesimo e alla contestuale restituzione dello stesso all'avente diritto. Viene poi espressamente indicato che tale provvedimento dovrà trovare applicazione indipendentemente dalle condizioni soggettive degli occupanti, che - se indigenti o in condizioni precarie di salute - potranno trovare asilo presso le strutture preposte, senza gravare sui legittimi diritti delle persone offese, in particolare quello di proprietà.

Con l'articolo 4, infine, si modifica il regime dell'arresto, che da facoltativo diventa obbligatorio in caso di flagranza per le ipotesi aggravate, mediante introduzione dell'articolo 614, secondo comma, del codice penale alla nuova lettera *m-sexies*) del comma 2 dell'articolo 380 del codice di procedura penale, nel cui novero già rientrano - tra le altre - le fattispecie di furto aggravato, rapina, estorsione, cessione di sostanze stupefacenti, utilizzo di documento falso, *etcetera*. Un disegno di legge che risponde dunque alle necessità di un mondo in cui, cadendo tante certezze, cerca di dare concreto sollievo ai tanti casi drammatici, destinati ad aumentare se non vi si porrà un freno immediato.

#### DISEGNO DI LEGGE

##### Art. 1.

*(Modifiche all'articolo 614 del codice penale)*

1. All'articolo 614 del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma, dopo le parole: « è punito » sono aggiunte le seguenti: « a querela della persona offesa »;

b) al secondo comma, le parole: « Alla stessa pena soggiace chi » sono sostituite dalle seguenti: « Si procede d'ufficio e la pena è da due a sei anni, se il fatto è commesso con violenza sulle cose, o sulle persone, se il colpevole è palesemente armato, ovvero »;

c) dopo il secondo comma è aggiunto il seguente:

« Se il delitto di cui al secondo comma è commesso da uno straniero, il giudice ordina l'espulsione del medesimo dal territorio dello Stato per un periodo non inferiore ad anni cinque. In caso di trasgressione dell'ordine di espulsione pronunciato dal giudice, il trasgressore è punito ai sensi dell'articolo 235, terzo comma »;

d) il terzo comma è abrogato;

e) il quarto comma è abrogato.

##### Art. 2.

*(Modifica all'articolo 347 del codice di procedura penale)*

1. All'articolo 347, comma 3, del codice di procedura penale, dopo le parole: « ovvero dagli articoli » sono inserite le seguenti: « 614, secondo comma, ».

##### Art. 3.

*(Modifica all'articolo 362 del codice di procedura penale)*

1. All'articolo 362 del codice di procedura penale, dopo il comma 1-ter è aggiunto il seguente:

« 1-*quater*. Quando si procede per le ipotesi di cui all'articolo 614, secondo comma, del codice penale, il pubblico ministero assume informazioni dalla persona offesa o da chi ha presentato denuncia, querela o esposto, entro il termine di tre giorni dall'iscrizione della notizia di reato, anche all'uopo delegando la polizia giudiziaria. Qualora in questa sede emergano elementi idonei a dimostrare la proprietà o la lecita detenzione dell'immobile, dispone l'immediata liberazione del medesimo e la contestuale restituzione dello stesso all'avente diritto, indipendentemente dalle condizioni soggettive degli occupanti ».

##### Art. 4.

*(Modifica all'articolo 380 del codice*

*di procedura penale)*

1. All'articolo 380, comma 2, del codice di procedura penale è aggiunta, in fine, la seguente lettera:  
« *m-sexies*) delitto di cui all'articolo 614, secondo comma, del codice penale ».



